



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
DODICESIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 9488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 9 luglio 2021, vertente tra:

**la FATIGAPPALTI s.p.a.,**

elettivamente domiciliata in Roma, via Napoleone III n. 12, presso lo studio dell' avv. Andrea Romano Tricomi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- *appellante* -

**E**

**la GENERALI ITALIA s.p.a. già INA ASSITALIA ASSICURAZIONI s.p.a.**

elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro della Valle n. 4, presso lo studio dell' avv. Mario Tuccillo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- *appellata* -

**E**

**PICA SILVANO,**

- *appellato contumace* -

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 23934/2016 – domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale;

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 9 luglio 2021, tenuta a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi



dell'art. 83, comma settimo, lett. h), d. l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dal d. l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, le parti precisavano le conclusioni come da memorie autorizzate.

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La Fatigappalti s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 23934/2016 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale avanzata nei confronti di Pica Silvano e della Generali Italia s.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.

A fondamento della domanda l'attrice aveva dedotto che in data 02.02.2009 il veicolo Mercedes Smart targato CT834AT, mentre si trovava parcheggiato in via Poggio Verde in Roma, veniva urtato dal veicolo Opel Corsa targato AC383WN, condotto dal proprietario Pica Silvano, il quale perdeva il controllo dell'auto nel tentativo di evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva.

Per effetto del sinistro il veicolo Mercedes Smart targato CT834AT risultava danneggiato.

Il veicolo Opel Corsa, tuttavia, risultava privo di copertura assicurativa e l'attrice chiedeva il risarcimento del danno all'Ina Assitalia s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.), nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale tuttavia ometteva di formulare qualsiasi offerta risarcitoria

Il Giudice di Pace rigettava le domande proposte dall'attrice, ritenendo non adeguatamente provata la carenza di copertura assicurativa del veicolo Opel Corsa targato AC383WN e, conseguentemente, la legittimazione processuale della Generali Italia s.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Avverso tale statuizione ha proposto appello la Fatigappalti s.p.a., rilevando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 283 del d.lgs. n. 209/2005 in relazione all'accertata carenza di legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'errata valutazione delle prove sulla scopertura assicurativa.

L'appellante ha quindi dedotto di aver fornito prova documentale adeguata della legittimazione passiva della Generali Italia s.p.a., la quale peraltro non avrebbe mai contestato la mancanza di copertura assicurativa del veicolo Opel Corsa, provvedendo altresì ad espletare, prima dell'introduzione del giudizio, perizia di parte al fine di accertare l'entità dei danni riportati dall'auto.

L'appellante ha poi rilevato l'omessa e insufficiente motivazione in ordine alla mancata condanna da parte del primo giudice del responsabile civile.



Da ultimo l'appellante ha proposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande e le eccezioni già avanzate nel primo grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio la Generali Italia s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e rilevando, in particolare, che la carenza di copertura assicurativa, per il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, imponeva comunque all'assicuratrice di provvedere al pagamento dell'indennizzo, dovendosi così escludere la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Pica Silvano è rimasto contumace.

**2.** L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il giudice di prime cure ha ritenuto non adeguatamente documentata la mancanza di copertura assicurativa: *“in mancanza di adeguati riscontri da parte delle autorità ovvero di certificazione ANIA o ISVAP”*.

Va tuttavia rilevato che la prova in ordine alla mancanza di copertura assicurativa può essere offerta dalla parte onerata non solo mediante i riscontri documentali indicati dal primo giudice.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti osservato che la prova richiesta per l'affermazione di responsabilità dell'impresa designata può essere offerta anche mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 15089/2015), non sussistendo in materia un regime probatorio legale, dovendosi applicare il regime della prova libera (Cass. n. 18284/2020)

Nella specie l'attore ha prodotto la comunicazione trasmessa dalla Milano Assicurazioni, quale impresa assicuratrice del veicolo Opel Corsa, indicata nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, dalla quale si evince che: *“la quietanza del 29.01.2009 relativa alla polizza n. 2098200123202 intestata la sig. Pica non è mai stata regolarizzata”*, nonché comunicazione della Generali Business Solutions, nella qualità di assicuratore del veicolo Mercedes Smart, con la quale viene dato atto che: *“il veicolo targato AC383WN non risulta assicurato presso la compagnia indicata sul modulo di constatazione amichevole d'incidente”*.

La documentazione prodotta dall'attrice non è mai stata oggetto di contestazione da parte della Generali Italia s.p.a. e costituisce, in ogni caso, riscontro adeguato della sua legittimazione passiva, risultando attestata la mancanza di copertura assicurativa in relazione alla polizza n. 2098200123202, stipulata con la Milano Assicurazioni, indicata dallo stesso proprietario del veicolo quale assicuratore del veicolo Opel Corsa, in difetto di elementi istruttori che attestino la stipulazione di ulteriore polizza a garanzia della responsabilità civile per il medesimo veicolo.

La Generali Italia s.p.a. ha tuttavia richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per



la quale in forza del combinato disposto dell'art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209 del 2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo (Cass. n. 18519/2018).

Ne discenderebbe che la Fatigappalti s.p.a. avrebbe dovuto proporre la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Milano Assicurazioni nonostante il mancato pagamento del premio da parte del Pica.

L'assunto non può essere condiviso.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa (Cass. n. 24069/2017).

Deve quindi ritenersi la legittimazione passiva della Generali Italia s.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada attesa la facoltà del danneggiato, in ipotesi di inefficacia della garanzia assicurativa, di agire nei confronti dell'assicuratore oppure nei confronti del Fondo.

La statuizione del primo giudice sul punto deve pertanto essere riformata.

**3.** La sentenza impugnata ha accertato che il sinistro è avvenuto in quanto il veicolo Opel Corsa ha urtato la Mercedes Smart parcheggiata lungo via Poggio Verde in Roma.

Avverso tale statuizione non risulta proposto appello da parte della Generali Italia s.p.a.

Ne discende che deve essere affermata l'esclusiva responsabilità del veicolo Opel Corsa nella causazione del sinistro, considerato che il veicolo Mercedes Smart non risulta aver spiegato alcuna efficienza causale nella dinamica dell'incidente.

**4.** Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti dal veicolo Mercedes Smart, l'attrice ha prodotto preventivo di spesa attestante un costo delle riparazioni pari alla somma di euro 5.778,84 e



fattura relativa ai medesimi interventi.

La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha affermato che, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dall'autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del *quantum debeatur*. (Cass. n. 11765/2013).

Le fatture e i preventivi di spesa rilasciati da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito pezzi di ricambio costituiscono elementi indiziari e possono concorrere, unitamente ad altri elementi di prova, a formare il convincimento del giudice sull'entità del danno.

Nella specie, gli elementi di riscontro del preventivo di spesa e della fattura commerciale sono costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in ordine al punto di impatto tra i veicoli (parte posteriore destra del veicolo Mercedes Smart e parte anteriore sinistra della Opel Corsa), dalla documentazione fotografica relativa al veicolo Mercedes Smart e dalla perizia eseguita dalla Generali Italia s.p.a. attestante che per l'esecuzione degli interventi di riparazione è necessaria la minor somma di euro 4.718,33.

La domanda dell'appellante può pertanto essere accolta nei limiti della somma di euro 4.718,33 attualizzata alla data della perizia di parte del 06.04.2010. Su tale importo spettano gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal 06.04.2010 sino alla data del sinistro e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice Foi elaborato dall'Istat sino alla data di pubblicazione di questa sentenza.

**5.** L'appellante ha domandato, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti, anche il ristoro del pregiudizio sofferto per la prolungata indisponibilità della vettura nel tempo occorrente alla riparazione della stessa, danno che dovrebbe essere considerato *in re ipsa*, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante.

Tale assunto non può, tuttavia, essere condiviso.

Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (cfr. Cass., sez. VI-3, 28 febbraio 2020, n. 5447), dovendosi escludere che esso costituisca conseguenza automatica del sinistro, da riconoscersi a prescindere dall'uso al quale il mezzo era destinato e a prescindere da una prova specifica del pregiudizio stesso.

Tutto ciò premesso, si osserva che nel caso di specie l'appellante ha ommesso di allegare (prima ancora di provare) le eventuali spese sostenute per procurarsi un veicolo sostitutivo oppure il lucro cessante cagionato dalla rinuncia ai proventi derivante dall'uso del mezzo.



Né il difetto di prova può essere colmato ricorrendo ad eventuali presunzioni, stante la genericità delle deduzioni di parte appellante e il breve lasso temporale, durante il quale il mezzo sarebbe stato fermo per le riparazioni, pari a sei giorni.

In difetto di prova del pregiudizio effettivamente subito la domanda deve essere rigettata, non essendo peraltro possibile colmare con la liquidazione equitativa del danno eventuali inerzie probatorie del soggetto onerato (cfr. tra le tante Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310).

**6.** La domanda di rivalsa proposta dalla Generali Italia s.p.a. nei confronti di Pica Silvano nel primo grado di giudizio e non esaminata dal Giudice di Pace atteso il rigetto della domanda proposta dalla Fatigappalti s.p.a. non è stata riproposta nel giudizio di appello e deve pertanto ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

**7.** La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, tenuto conto del valore effettivo della controversia, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria, segue la soccombenza degli appellati

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Fatigappalti s.p.a. avverso la sentenza n. 23934/2016 emessa dal Giudice di Pace di Roma, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la Generali Italia s.p.a. e Pica Silvano in solido tra loro al pagamento in favore della Fatigappalti s.p.a. della somma di euro 4.718,33 oltre gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal 06.04.2010 sino al 02.02.2009 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat sino alla data di pubblicazione di questa sentenza; condanna la Generali Italia s.p.a. e Pica Silvano in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore della Fatigappalti s.p.a., dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 214,00 per esborsi e in euro 1.200,00 per compensi e per il giudizio di appello in euro 382,50 per esborsi e in euro 1.600,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Roma, 24 febbraio 2022

Il giudice  
dott.ssa Chiara Serafini

